

DECRETO AIUTI QUATER: SINTESI DELLE NOVITA' FISCALI

Il decreto Aiuti-quater (D.L. 18 novembre 2022, n. 176) estende al mese di dicembre il credito d'imposta sui consumi di energia elettrica e gas, eleva a 3.000 euro i fringe benefit esentasse erogabili entro il 12 gennaio 2023, anticipa il termine per fruire del superbonus 110%.

Bonus energetico anche per il mese di dicembre

E' esteso alle spese sostenute nel mese di dicembre 2022 il credito d'imposta del 30% (40% per le imprese energivore) per l'acquisto di energia elettrica e gas. I crediti di imposta relativi al terzo e quarto trimestre 2022 devono essere oggetto di apposita comunicazione all'agenzia delle Entrate entro il 16 marzo 2023 e sono utilizzabili in compensazione (ferma restando la possibilità di cessione) tramite modello F24 entro il 30 giugno 2023, mentre non cambia il termine del 31 dicembre 2022 per quelli relativi al primo (spettante alle sole imprese energivore e gasivore) e secondo trimestre 2022.

Rateizzazione delle bollette energetiche

Le imprese possono richiedere ai fornitori di pagare fino ad un massimo di 36 rate mensili gli importi relativi alla componente energetica di elettricità e gas naturale per i consumi effettuati dal 1° ottobre 2022 al 31 marzo 2023 e fatturati entro il 30 settembre 2023.

Fringe benefit esentasse fino a 3.000 euro

Viene elevato da 600 a 3.000 euro l'importo dei buoni spesa erogabili dal datore di lavoro ai propri dipendenti, anche singolarmente, entro il 12 gennaio 2023 in esenzione da tassazione, comprendendovi anche le somme erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale.

Superbonus al 90% dal 2023

Il superbonus passa dal 110% al 90% per le spese sostenute dal 2023 (fermo restando il 70% nel 2024 e il 65% nel 2025); continueranno a beneficiare del 110% solo gli interventi per i quali, alla data del 25 novembre 2022, risulti effettuata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILAS) e, in caso di interventi su edifici condominiali, all'ulteriore condizione che la delibera assembleare che approvi l'esecuzione dei lavori risulti adottata entro il 24 novembre 2022.

In relazione alle villette unifamiliari, è possibile beneficiare del superbonus al 110% fino al 31 marzo 2023 (in luogo del 31 dicembre 2022), se è stato completato il 30% dei lavori entro il 30 settembre 2022, mentre, per gli interventi avviati dal 1° gennaio 2023 è possibile usufruire del superbonus al 90% fino al 31 dicembre 2023, ma solo se l'unità immobiliare, che il contribuente possiede in base ad un diritto di proprietà o reale di godimento, sia adibita ad abitazione principale e il reddito annuo (determinato in base alle regole del quoziente familiare) non risulti superiore a 15.000 euro.

I crediti d'imposta derivanti dalle comunicazioni di cessione o di sconto in fattura inviate all'Agenzia delle entrate entro il 31 ottobre 2022 e non ancora utilizzati, possono essere fruiti in 10 (invece di 4) rate annuali di pari importo, previo invio di una comunicazione all'Agenzia delle entrate secondo le modalità che saranno definite da un provvedimento della stessa Agenzia.

La misura mira ad allargare la capacità di utilizzo dei crediti di imposta da parte delle banche, e quindi agevolare l'acquisto di crediti di imposta "incagliati" nei cassetti fiscali di imprese e privati. L'ampliamento dell'orizzonte temporale di utilizzo comporterà però, inevitabilmente, un incremento dei tassi di sconto finanziari applicati dalle banche con potenziali perdite soprattutto in capo alle imprese edili che hanno applicato lo sconto in fattura e che si troveranno ad incassare importi ridotti anche fino al 70% del proprio credito.

21 novembre 2022